



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale

***Settore Attività faunistico venatoria,
Pesca dilettantistica, Pesca in mare***

via di Novoli n.26 50127 – Firenze
(Fax - 055-4385090)

Oggetto: Chiarimenti in merito alla modifica del tesserino venatorio cartaceo nella annotazione della forma di caccia.

Polizie Provinciali della Toscana

Comando Regionale Carabinieri Forestali
Colonnello Luigi Bartolozzi

Associazioni Venatorie toscane

Dott. Simone Tarducci

Dalla stagione venatoria 2018/2019, la Regione Toscana ha aggiornato il tesserino venatorio inserendo fra le forme di caccia consentite la forma vagante.

Tale modifica del tesserino è stata apportata, oltre per fini statistici, per equiparare il tesserino cartaceo alla App Toscaccia e per distinguere chiaramente la forma di caccia vagante da quella da appostamento.

In passato, la possibilità di indicare soltanto la forma di caccia da appostamento ha indotto spesso i cacciatori in errore, specialmente nel periodo intercorrente dal 01/10 al 30/11 dove è consentito per legge il cumulo delle giornate settimanali esclusivamente per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria.

Sul tesserino venatorio è stato quindi riportato la seguente disposizione: *annotare negli appositi spazi la forma di caccia prescelta (selezione/appostamento/vagante), è consentita l'annotazione di più forme di caccia nella stessa giornata.*

Quindi, dalla stagione corrente, è possibile riportare sul tesserino venatorio, nella pagina giornaliera, la forma di caccia prescelta.

Considerato che tale modifica rappresenta una novità rispetto alle passate stagioni, e che la necessità di specificare la forma di caccia prescelta assume una particolare importanza soprattutto nel periodo dove è consentito il cumulo delle giornate settimanali, si ritiene che la marcatura della casella "vagante" sia necessaria in particolare nel periodo intercorrente dal 01 ottobre al 30 novembre, ai sensi dell'Art.1 comma 3 della Legge regionale 20/2002.

Dato che tale disposizione viene applicata per la prima volta sul tesserino venatorio cartaceo, si richiede alla vigilanza ed alle associazioni venatorie, di fornire al cacciatore le indicazioni sopra riportate.

Si evidenzia altresì che per questa stagione venatoria non si ritiene contestabile la sanzione per mancata annotazione (ai sensi del comma 2°, art. 6 della l.r. 20/2002) in quanto tale prescrizione non è stata volutamente disposta nel calendario venatorio 2018/2019. L'eventuale sanzione prevista ai sensi di quanto indicato nella L.R. 3/94, (Art. 58 comma 1 lettera i) o (Art. 58 comma 1 lettera q), potrà essere applicata in futuro qualora sia esplicitamente prevista dalla norma o dagli atti regionali. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Dirigente
Paolo Banti

MT